



Verona, lì 16.03.2020

Spett.le Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
*Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio*  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

e p.c.

Spett.le Provincia di Brindisi  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)  
[oscar.durso@provincia.brindisi.it](mailto:oscar.durso@provincia.brindisi.it)

e p.c.

*Spett.le Dr. Alfonsino Pisicchio*  
[assessore.territorio@regione.puglia.it](mailto:assessore.territorio@regione.puglia.it)  
[assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 n.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA ELETTRICA DI 43,4 MW SITO NEL COMUNE DI BRINDISI E TORCHIAROLO – VIA impianto fotovoltaico – Conferenza di Servizi – istanza di revisione del parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio della Regione Puglia.

Il sottoscritto **SALVATORE MARIA CAPUTO**, nato a MELFI, prov. PZ il 09/09/1984, e residente in MELFI, prov. PZ, Viale G. D'ANNUNZIO, n. 150 - codice fiscale CPTSVT84P09F104M, in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE dell'impresa EN.IT s.r.l. con sede legale in Via Francia n.21/C - 37135 Verona (VR) P.IVA 04642500237 e in relazione a quanto in oggetto, rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n° AOO\_145\_009791 del 05.12.2019, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio - Servizio osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, conferma quanto già espresso con nota prot.n AOO\_145\_7478 del 17.09.2019.

Nessun riscontro è intervenuto da parte degli uffici Regionali alle ultime controdeduzioni e modifiche di parte istante apportate al progetto e datate 20/12/2019, per cui resta agli atti della Conferenza il suddetto parere prot. n° AOO\_145\_009791 del 05/12/2019

In tale parere la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riconosceva l'assenza di contrasti con le "prescrizioni" delle NTA del PPTR, ma basava il giudizio negativo sul rilievo che *"la localizzazione dei campi fotovoltaici, confermata con la revisione progettuale, è in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso"*.

Quasi tutti gli obiettivi di qualità in oggetto si riferiscono, infatti, alla "Struttura e componenti antropiche e storico-culturali" (A.3), ed in particolare alle "Componenti dei paesaggi rurali" (A.3.1) ed alle "Componenti visivo percettive" (A.3.3).

**Ebbene le Norme Tecniche del PPTR chiariscono che entrambe non sono applicabili al progetto.**

Gli obiettivi di qualità paesaggistica delle "Componenti dei paesaggi rurali" si applicano ai paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) disciplinati dall'art. 76 delle NTA del PPTR. Essi ricomprendono i parchi multifunzionali di valorizzazione (il parco multifunzionale della valle dei trulli; il parco degli ulivi monumentali; il parco dei Paduli; il parco delle serre salentine; il parco delle torri e dei casali del Nord barese; il parco della valle del Cervaro) ed i paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a).

**Come ampiamente dimostrato nelle planimetrie di progetto, nessun campo fotovoltaico è classificato dal PPTR in tali aree, e né il tracciato del cavidotto MT interessa aree tipizzate come paesaggio rurale.**

Così come gli obiettivi di qualità paesaggistica delle "Componenti visivo percettive", non sono applicabili al progetto in valutazione per effetto dell'art.88 della Norme Tecniche del PPTR. L'art. 88 stabilisce, infatti, chiaramente che la normativa d'uso invocata si applica solo in presenza di strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali.

Si contesta, pertanto, che in alcun modo è dato rilevare con precisione a quale *"ulteriore contesto paesaggistico"* faccia riferimento la Regione, poiché il riferimento alla campagna brindisina e ai suoi paesaggi rurali è sempre generico ed indefinito.

Si ritiene, pertanto, che il parere espresso con la nota suddetta da parte del Settore Paesaggio non possa essere condiviso, alla luce sia delle caratteristiche della progettualità proposta - nonché delle modifiche

progettuali da ultimo effettuate da parte istante – sia in considerazione di quanto disciplinato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ed enucleato in tutti i suoi Elaborati che ne costituiscono parte integrante.

L'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (**obiettivi di qualità e normativa d'uso**), disciplina, infatti, che **il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso** costituita da indirizzi e direttive **specificamente individuati** nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento.

Il comma 4bis del citato articolo, sottolinea al contempo come ***“Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta.”***

In buona sostanza, l'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti.

Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

**Ma a differenza dei beni paesaggistici** di cui all'art. 134 del Codice (che, nella regione Puglia comprendono i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice, ed i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le “aree tutelate per legge”), **gli ulteriori contesti - come definiti dall'art. 7, comma 7 delle NTA PPTR - sono specificamente individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione** necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

Orbene, il “paesaggio rurale” (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) viene disciplinato dall'art. 76 delle NTA del PPTR quale “**ulteriore contesto**” riguardante, però, le componenti **culturali e insediative**.

Infatti, alla voce “4) Paesaggi rurali” si legge che *“Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.*

*Consistono in **parchi multifunzionali ben definiti e individuati nelle tavole della sezione 6.3.1, oppure in paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a)** che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali*

*specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.”.*

In buona sostanza, l'ulteriore contesto del *paesaggio rurale* è inteso come bene dall'interesse antropico culturale e insediativo piuttosto che meramente geofisico.

**Non è un caso, dunque, che nel PPTR non vi sia alcuna traccia di generici divieti o vincoli alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in un territorio rurale caratterizzato semplicemente dalla sua vocazione (*rectius*, destinazione urbanistica) agricola e privo di alcun contesto di interesse culturale e insediativo!**

L'analisi, poi, della sezione C2 della scheda d'ambito della Campagna Brindisina, ossia dell'unico elemento posto alla base del proprio convincimento negativo, restituisce in tutta la sua evidenza il grave errore di valutazione in cui è incorso l'Ente regionale.

Infatti, la “direttiva” che si legge nella predetta scheda d'ambito, intesa a contrastare le opere di rilevante trasformazione territoriale quali i fotovoltaici al suolo che occupino grandi superfici, costituisce la “normativa d'uso” destinata a perseguire l'obiettivo di qualità denominato “4. **Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici**”.

A ben vedere, però, tale obiettivo non ha alcuna pertinenza rispetto al caso di specie.

Infatti, la definizione del predetto obiettivo viene compiutamente esposta nell'Elaborato n°7 del PPTR dove, al suo **CAPITOLO 4 (IL PIANO: OBIETTIVI GENERALI, OBIETTIVI SPECIFICI E MODALITÀ D'AZIONE)** tratta il rapporto tra ciascun obiettivo generale e i relativi obiettivi specifici e di qualità contenuti nelle Schede d'ambito: **dalla definizione del predetto obiettivo (riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici) si evince a chiare lettere che la modalità d'azione in questione attiene al carattere storico e culturale del paesaggio rurale (concetto già espresso in merito all'individuazione dell'ulteriore contesto “paesaggio rurale” di cui alle NTA del PPTR), dove l'obiettivo perseguito è l'evidenziazione e valorizzazione dei caratteri dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario, per ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche, produttive e identitarie e promuoverne il *ripopolamento rurale* nel contesto della multifunzionalità dell'agricoltura, rivitalizzando i *paesaggi del pascolo* (e delle filiere del formaggio e della carne) e *del bosco* in relazione all'attivazione di nuove economie agroalimentari; valorizzando *l'edilizia e manufatti rurali tradizionali* anche in chiave di ospitalità agrituristica ecc..**

Il paradosso è che proprio tale obiettivo viene lasciato fuori dal campo d'azione del PPTR.

Infatti, è dato leggere testualmente che **“Il problema dei paesaggi rurali è che non basta tutelarli, ma bisogna garantire le condizioni della loro riproduzione attiva da parte innanzitutto degli agricoltori. La messa in atto di azioni significative rispetto agli obiettivi enunciati richiede una forte sinergia con altre**

**competenze e azioni settoriali, in primo luogo con il Programma di sviluppo rurale della regione (PSR). Il riferimento dell'obiettivo al rapporto tra economia e paesaggi rurali è in realtà affidato quasi interamente al PSR (programma di sviluppo rurale), non essendo il PPTR un piano con portafoglio.”(PPTR - Elaborato 7, Capitolo 4, par.4.1, pag 152).**

Alla luce di quanto esposto, pertanto, poiché non vi è alcuna pertinenza della “normativa d’uso” prescritta dalla sezione C2 della scheda d’ambito “Campagna Brindisina” al caso di specie e non vi è alcuna specifica preclusione alla realizzazione dell’impianto proposto – poiché non interessato da beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici – il sottoscritto, nella spiegata qualità,

CHIEDE

che la Regione Puglia esprima nuovamente la propria valutazione, obbligatoria ai sensi di legge, tenendo in debito conto quanto rappresentato al fine di rettificare la propria posizione in sede di conferenza di servizi - in revisione del non più attuale parere prot. n° n°AOO\_145\_009791 del 05.12.2019 - rettifica che ben può ancora intervenire durante la finestra temporale appositamente concessa dal Presidente della Conferenza di Servizi (40gg) ed entro i quali al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi è demandata la decisione della riapertura dei lavori di conferenza qualora dovesse intervenire il mutamento delle posizioni espresse dagli Enti interessati.

Si auspica, infatti, che la Regione Puglia possa, così, intervenire al fine di evitare che la società istante sia costretta, non avendo altra alternativa, ad adire la tutela giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la rimozione degli atti illegittimi e il risarcimento del grave danno subito alla propria attività imprenditoriale.

Al Dirigente dell’Ufficio ambiente e Paesaggio della Provincia di Brindisi – che legge per conoscenza – si chiede in ogni caso la sospensione dei termini della conferenza di cui in oggetto, in attesa che la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio - Servizio osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, riscontri formalmente la presente ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Firma SALVATORE MARIA CAPUTO





**BRINDISI - TORCHIAROLO**

**REGIONE PUGLIA**

**PROVINCIA DI BRINDISI**

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 n.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA ELETTRICA DI 43,4 MW SITO NEL COMUNE DI BRINDISI E TORCHIAROLO

**PROGETTO DEFINITIVO**

**Riscontri Tecnico al parere della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio - Servizio osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

Proponente:

**EN.IT s.r.l.**  
Via Francia 21/C  
37135 Verona (VR)  
enit2019@pec.it  
P.IVA 04642500237

Tecnici incaricati:

*Ing. Antonio Tartaglia*



*Ing. Giovanni Montanarella*

Spazio riservato agli Enti:

File: RiscontriCS-12-02-2020		Cod. EFIM9E7		Scala: ---		
---	Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	03/03/2020	Prima emissione	A. Tartaglia	A. Tartaglia	S.M. Caputo
WH Group s.r.l.   P.le di Porta Pia, n. 116 - 00198 Roma - P.IVA 12336131003   <a href="mailto:ingegneria@enitgroup.eu">ingegneria@enitgroup.eu</a>						

## **ASPETTI RELATIVI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO**

Tra gli Enti interessati, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio titolato ad esprime il decisivo parere di compatibilità paesaggistica, non inviava nessun riscontro alle ultime controdeduzioni e modifiche apportate al progetto, datate 20/12/2019, per cui resta agli atti della Conferenza il parere di cui al prot. Regione Puglia n. 009791 del 05/12/2019.

In tale parere la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riconosceva l'assenza di contrasti con le "prescrizioni" delle NTA del PPTR, e basava il giudizio negativo sul rilievo che *"la localizzazione dei campi fotovoltaici, confermata con la revisione progettuale, è in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso"*.

Già con i riscontri e le osservazioni inviate in data 20/12/2019, che qui integralmente si riconfermano, la EN.IT dimostrava la necessità di superare tale giudizio perché basato su presupposti e considerazioni non applicabili al progetto in valutazione.

Leggendo infatti il parere, gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale della Scheda d'Ambito in contrasto con il progetto sarebbero i seguenti:

### *2. Migliorare la qualità ambientale del territorio*

#### *2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale*

#### *2.4 Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi*

#### *2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi*

### *4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*

#### *4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*

#### *4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole*

### *11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture*

### *3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*

#### *7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*

#### *7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale*

In realtà, mettendo in relazione questi obiettivi con la corrispondente Normativa d'uso del PPTR esplicitata nella Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina attraverso Indirizzi e Direttive, e confrontandoli puntualmente con il progetto, resta dimostrata a giudizio dello scrivente la piena compatibilità paesaggistica della proposta.

Al fine di rendere quanto più possibile chiaro e leggibile l'approccio utilizzato, a seguire si propone per ciascun obiettivo richiamato nel parere la relativa normativa d'uso, con un

pertinente giudizio di compatibilità paesaggistica e/o la dimostrazione di non applicabilità al caso.

Quasi tutti gli obiettivi di qualità in oggetto si riferiscono, infatti, alla “Struttura e componenti antropiche e storico-culturali” (A.3), ed in particolare alle “Componenti dei paesaggi rurali” (A.3.1) ed alle “Componenti visivo percettive” (A.3.3).

Ebbene le Norme Tecniche del PPTR chiariscono che entrambe **non sono applicabili al progetto**.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica delle “Componenti dei paesaggi rurali” si applicano ai paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) disciplinati dall’art. 76 delle NTA del PPTR. Essi ricomprendono i parchi multifunzionali di valorizzazione (il parco multifunzionale della valle dei trulli; il parco degli ulivi monumentali; il parco dei Paduli; il parco delle serre salentine; il parco delle torri e dei casali del Nord barese; il parco della valle del Cervaro) ed i paesaggi perimetrati ai sensi dell’art. 78, co. 3, lettera a). Come ampiamente dimostrato nelle planimetrie di progetto, nessun campo fotovoltaico è classificato dal PPTR in tali aree, e né il tracciato del cavidotto MT interessa aree tipizzate come paesaggio rurale.

Così come gli obiettivi di qualità paesaggistica delle “Componenti visivo percettive”, non sono applicabili al progetto in valutazione per effetto dell’art.88 della Norme Tecniche del PPTR. L’art. 88 stabilisce, infatti, chiaramente che la normativa d’uso invocata si applica solo in presenza di strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali.



**Ambito 9. La campagna brindisina**

**Sezione C2 Gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale**

<b>Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito</b>	<b>Normativa d'uso</b>		<b>GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' DEL PROGETTO</b>
	<b>Indirizzi</b>	<b>Direttive</b>	
	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</i>	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</i>	
<b>A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali. A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali</b>			
4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.	-- salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti intorno a Francavilla e San Vito dei Normanni;	-- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità; -- incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti; -- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;	Gli obiettivi di qualità paesaggistica in oggetto si applicano ai <b>paesaggi rurali</b> (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) disciplinati dall'art. 76 delle NTA del PPTR.  Essi ricomprendono i parchi multifunzionali di valorizzazione (il parco multifunzionale della valle dei trulli; il parco degli ulivi monumentali; il parco dei Paduli; il parco delle serre salentine; il parco delle torri e dei casali del Nord barese; il parco della valle del Cervaro) ed i paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a).
4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole	-- riquilibrare e restaurare i paesaggi della Riforma Agraria, valorizzando il rapporto degli stessi con le aree agricole contermini;	-- individuano, anche cartograficamente, gli elementi della Riforma (edifici, manufatti, infrastrutture, sistemazioni e partizioni rurali) ai fini di garantirne la tutela;  -- evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma;	Come ampiamente dimostrato nelle planimetrie di progetto, nessun campo fotovoltaico è classificato dal PPTR in tali aree, e né il tracciato del cavidotto MT interessa aree tipizzate come paesaggio rurale.

<p>6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;</p> <p>11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture.</p>	<p>-- riqualificare le aree produttive dal punto di vista paesaggistico, ecologico, urbanistico edilizio ed energetico.</p>	<p>-- individuano, anche cartograficamente, le aree produttive da trasformare prioritariamente in APPEA (Aree Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzate, in special modo nella periferia di Brindisi) secondo quanto delineato dalle <i>Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate</i>;</p> <p>-- promuovono la realizzazione di parchi di riforestazione urbana (Parco CO2) nell'area industriale di Brindisi secondo quanto indicato dal <i>Progetto territoriale per il paesaggio regionale Patto città/campagna</i>;</p> <p>-- promuovono la riqualificazione delle aree produttive e commerciali di tipo lineare lungo le direttrici SS7, SS16 attraverso progetti volti a ridurre l'impatto visivo, migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica, rompere la continuità lineare dell'edificio e valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini.</p>	<p>Le opere in progetto non interessano direttamente aree urbane o produttive, ma possono certamente concorrere a riqualificarle come stabilito nell'obiettivo e nella normativo d'uso in oggetto.</p> <p>La proposta progettuale prevede, infatti, delle opere di rimboschimento e compensazione ambientale che si svilupperanno complessivamente su una superficie di 17,8 ettari, corrispondenti al 30% (&gt; 25%) della superficie totale occupata dai campi fotovoltaici, in linea alle richieste avanzate dalla Provincia di Brindisi con il Verbale della conferenza di servizi del 18/09/2019.</p> <p>Come già più volte ribadito, la EN.IT si è resa disponibile a concordare con i Comuni di Brindisi e Torchiarolo misure di compensazione alternative, anche su terreni e/o su immobili di proprietà degli Enti.</p> <p>In tale ottica, si manifesta sin da adesso la disponibilità a concorrere alla realizzazione del <b>Parco CO2</b> nell'area industriale di Brindisi secondo quanto indicato dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale Patto città/campagna. La proposta è quella di coprire con ampie superfici boscate le grandi aree a parcheggio, spazi aperti limitrofi alle aree industriali; realizzare barriere al rumore e alle polveri per proteggere i bordi edificati limitrofi o le alberature stradali, costruire fasce tampone sui margini delle lame che a volte lambiscono le aree industriali, in particolare in aree periurbane.</p>
---	---	--	--

<b>Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito</b>	<b>Normativa d'uso</b>		<b>GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' DEL PROGETTO</b>
	<b>Indirizzi</b>	<b>Direttive</b>	
	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</i>	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</i>	
<b>A.3.3 Le componenti visivo percettive</b>			
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata	-- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);	-- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;  -- individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;	Gli obiettivi di qualità paesaggistica in oggetto, non sono applicabili al progetto in valutazione per effetto dell'art.88 della Norme Tecniche del PPTR.  L'art. 88 stabilisce, infatti, chiaramente che la normativa d'uso invocata si applica solo in presenza di strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali.  Il parere della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio, così come formulato nella nota prot. n. 9791 del 05/12/2019, nel richiamare tali obiettivi e normativa d'uso, sembra non considerare affatto che il mosaico agricolo in valutazione è dominato da uno sfondo paesaggistico caratterizzato dalla centrale termoelettrica a carbone di Cerano e da un elettrodotto aereo da 400 kV, così come nulla dice sul fatto che le aree interessate dalle opere sono esterne, ma prossime, al Sito di Interesse Nazionale (SIN) per interventi di bonifica di Brindisi.
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;  7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi	-- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito. Con	-- implementano l'elenco delle strade panoramiche indicate dal PPTR (Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema	

<p>panoramici e di interesse paesisticoambientale</p>	<p>particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda;</p>	<p><i>infrastrutturale per la Mobilità dolce</i>);</p> <p>-- individuano cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme delle figure territoriali dell'ambito;</p> <p>-- individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche;</p> <p>-- definiscono i criteri per la realizzazione delle opere di corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere acustiche) in funzione della limitazione degli impatti sui quadri paesaggistici;</p> <p>-- indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada.</p> <p>-- valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR <i>Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce</i>;</p>	<p>Ma al di là di questo, mancano a norma del PPTR i presupposti oggettivi per applicare le <b>"Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi"</b> assunte alla base del parere negativo in oggetto.</p> <p>L'art.88 delle Norme Tecniche di Attuazione, al comma1, chiaramente prevede che in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica solo nei territori interessati dai con visuali (art. 85 comma 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione dei commi 2 e 3, mentre solo in presenza di strade a valenza paesaggistica (art. 85 comma 1), strade panoramiche (art. 85 comma 2) e luoghi panoramici (art. 85 comma 3) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione del comma 5.</p>
---	---	--	---

<b>Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito</b>	<b>Normativa d'uso</b>		<b>GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' DEL PROGETTO</b>
	<b>Indirizzi</b>	<b>Direttive</b>	
	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</i>	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</i>	
<b>A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali</b>			
<p>2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;</p> <p>2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;</p> <p>2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.</p>	<p>-- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;</p>	<p>-- approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti della Rete ecologica della biodiversità e ne definiscono specificazioni progettuali e normative al fine della sua implementazione;</p> <p>-- incentivano la realizzazione del <i>Progetto territoriale per il paesaggio regionale Rete ecologica polivalente</i>;</p> <p>-- evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della Biodiversità;</p>	<p>La scheda d'ambito riconosce all'area di progetto, una valenza ecologica tra bassa o nulla. A partire da questo, le misure di compensazione e mitigazione ambientale previste determinano senz'altro un <b>aumento della connettività e della biodiversità del sistema ambientale locale</b>.</p> <p>I terreni interessati dalle opere in progetto, tutti di tipo seminativo, risultano incolti da anni. Nelle aree in oggetto non solo non verranno espianate colture, ma anzi la proposta progettuale prevede opere di rimboschimento e rinaturalizzazione ambientale che si svilupperanno complessivamente su una superficie di 17,8 ettari, corrispondenti al 30% (&gt; 25%).</p> <p>Sui 17,8 ettari è proposta l'introduzione della flora mediterranea sia per preservare la biodiversità locale che per evitare che alcune specie (quercia da sughero in particolare)</p>

			<p>possano andare incontro ad endemismo. Le specie utilizzate nelle fasce di compensazione renderanno anche produttiva un'area che non lo era più da anni, dando un ulteriore valore aggiunto all'area interessata.</p> <p>Corbezzolo, Melograno, Mirto, Lentisco, Pino d'Aleppo nell'area di Torchiarolo aiuteranno a differenziare le attività produttive.</p> <p>Cisto, Mirto, Lentisco e Pino domestico nell'area di c.da Pigna oltre che diventare una barriera visiva saranno utilizzate anche come opere di miglioramento idraulico del canale presente.</p> <p>Cisto e Quercia da sughero nell'area di c.da Paticchi andranno a rimodellare un canale e a reinserire specie che valorizzeranno l'area, visto che esemplari di Quercia da sughero vennero bruciati nel Bosco di Leuci.</p> <p>In tutte le aree si è cercato di dare un orientamento, alle opere di compensazione, tale che si creassero i corridoi verdi necessari alla fauna per l'attraversamento dei fondi o per la sosta negli ambienti che si andranno a ricreare. Le essenze tipiche dell'area mediterranea oltre che creare macchie di colore in ogni stagione dell'anno, saranno anche produttive e frutto di sperimentazione sostenibile che andrà ad integrarsi con il territorio.</p> <p>L'obiettivo perseguito è aumentare la biodiversità vegetale dell'area,</p>
--	--	--	---

			<p>aumentare la biomassa fotosintetizzante, garantire un più corretto inserimento paesaggistico e la connessione dei tre campi fotovoltaici con la rete ecologica del territorio.</p> <p>Rispetto all'utilizzo del suolo, va detto che le opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-non prevedono alcuna operazione di scavo e/o alterazione del profilo naturale del suolo;</li> <li>-non compromettono i caratteri colturali e d'uso del suolo in quanto i terreni interessati sono incolti da anni e non comportano l'eliminazione di essenze a medio ed alto fusto, né di tipo arbustivo;</li> <li>-saranno realizzate su terreni agricoli senza necessità, come è noto, che questi cambino destinazione d'uso;</li> <li>-sono strutture infisse nel terreno prive di manufatti in cemento, facilmente smontabili e asportabili e dunque completamente reversibili.</li> </ul>
<p>2.4 Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi.</p>	<p>-- tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali;</p>	<p>-- incentivano l'estensione, il miglioramento e la corretta gestione delle superfici foraggere permanenti e a pascolo;</p> <p>-- prevedono misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglietti e arbusteti;</p> <p>-- prevedono misure atte a conservare e valorizzare gli elementi della rete ecologica minore dell'agro-paesaggio quali muretti a secco, siepi, filari.</p> <p>-- prevedono misure atte a favorire pratiche agro ambientali quali</p>	<p>Oltre le opere di compensazione, il progetto prevede misure di mitigazione visiva, costituite da barriere verdi in duplice filare, estese lungo tutti i confini esterni dei campi fotovoltaici.</p> <p>Per migliorare la possibilità di spostamento della fauna e per ridurre al minimo l'impatto diretto, cioè quello dovuto alla sottrazione di habitat e di habitat trofico e riproduttivo per specie animali, la recinzione di ogni campo fotovoltaico sarà distanziata di 5 cm dal terreno e sarà dotata di</p>

		<p>l'inerbimento degli oliveti e la coltivazione promiscua e intercalare;</p>	<p>passi fauna di dimensione pari 20 x 20 cm posti a 20 m gli uni dagli altri</p> <p>L'aver previsto delle barriere visive lungo tutte le recinzioni esterne dei campi fotovoltaici, con un duplice filare arbustivo, avvantaggerà la microfauna locale aumentando di fatto l'habitat primario per anfibi e rettili, offrendo agli stessi una ricca risorsa di cibo, una copertura adeguata e un microclima favorevole. Le lunghe siepi così ricreate saranno, in altri termini, ideali corridoi faunistici, di collegamento tra i diversi habitat presenti. Quale ulteriore misura di mitigazione degli effetti sull'avifauna, saranno previsti degli stelli per uccelli posizionati nelle fasce a nord dei confini dei campi fotovoltaici di Patocchi e Torchiarolo.</p> <p>Negli spazi liberi esterni a tutta la recinzione dei campi, sarà migliorata la vegetazione erbacea mediante la semina (in autunno o primavera) di strisce di impollinazione, ovvero un mix di specie erbacee attentamente studiate caratterizzate da una ricca componente di fioriture durante tutto l'anno.</p> <p>I vantaggi ottenuti saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• arricchimento e diversificazione del paesaggio agrario;</li> <li>• aumento della biodiversità, ed in particolare degli habitat idonei per gli insetti impollinatori;</li> <li>• miglioramento delle funzioni ecosistemiche dell'area.</li> </ul>
--	--	---	--



